

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. LIX**  
**n. 5**

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE  
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SULLA  
PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI

(ANNO 2004)

*(Articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713)*

**Presentata dal Ministro della salute**

(STORACE)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 2005**  
—————





# *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI  
Ufficio VII- Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE 11 OTTOBRE  
1986, N. 713  
SUI PRODOTTI COSMETICI "NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE  
DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA  
VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI"

(Anno 2004)

La produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici nell'Unione europea è assoggettata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Tale direttiva, volta a creare un quadro normativo di riferimento uniforme nell'intero mercato europeo, è stata recepita nel nostro ordinamento, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Il testo della direttiva 76/768/CEE è oggetto di continui aggiornamenti che ne adeguano le disposizioni ai progressi scientifici e tecnici che intervengono nel settore.

Detti aggiornamenti sono recepiti nel nostro ordinamento attraverso la contestuale modifica della Legge 713/86 e degli allegati che la corredano.

In particolare, la Commissione Europea emana periodicamente delle direttive di aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE, anche sulla scorta delle opinioni dello "Scientific Committee Consumer Products" SCCP

(già SCCNFP “Scientific Committee Non Food Products”). Il suddetto comitato esprime parere sulle questioni riguardanti la sicurezza e le proprietà degli ingredienti contenuti nei prodotti cosmetici ed il loro impatto sulla salute dei consumatori.

I testi di adeguamento, proposti dalla Commissione, vengono discussi dai rappresentanti degli Stati membri, in seno ai gruppi di lavoro (A.H.W.P. - Ad Hoc Working Party) ed ai Comitati di Adeguamento al Progresso Tecnico (C.A.P.T.).

Nel corso del 2004 sono state approvate ed emanate le seguenti direttive della Commissione, recanti adeguamento al progresso tecnico degli allegati della Direttiva 76/768/CEE:

- Direttiva 2004/87/CE, del 7 settembre 2004, che proroga al 31 dicembre 2005 il periodo di autorizzazione provvisoria di 60 tinture per capelli, già inserite nell'allegato III, parte II, della direttiva 76/768/CEE (All. 1);
- Direttiva 2004/88/CE, del 7 settembre 2004, con la quale vengono inserite in Allegato III, parte I, recante l'elenco delle sostanze vietate salvo in determinati limiti e condizioni, due sostanze (muschio xilene e muschio chetone), precedentemente autorizzate in via provvisoria (All. 2);
- Direttiva 2004/93/CE, del 21 settembre 2004, con la quale le sostanze qualificate come CMR, categoria 1, 2 e 3, ai sensi della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose, sono inserite nell'Allegato II della direttiva 76/768/CEE, recante l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei cosmetici (All. 3);
- Direttiva 2004/94/CE, del 15 settembre 2004, che prevede l'aggiunta dell'Allegato IX alla direttiva 76/768/CEE, nel quale saranno inseriti i

metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro Comune di Ricerca (ECVAM) (All. 4).

Tali direttive apportano delle modifiche di ordine tecnico agli allegati della direttiva 76/768/CEE e, pertanto, vengono recepite in via amministrativa, con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle attività produttive, come previsto dall'articolo 2, comma 6 della Legge 713/86. Peraltro, l'articolo 20 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" - oggi sostituita dalla Legge 4 febbraio 2005, n.11, contenente "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"- prevedeva che le direttive comportanti modifiche di ordine meramente tecnico potessero essere recepite in via amministrativa, da parte del Ministero competente.

Le direttive sopra citate sono state recepite nel nostro ordinamento con i provvedimenti di seguito specificati:

- D.M. 8 febbraio 2005 recante "Aggiornamento degli elenchi, allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva 2004/87/CE, della direttiva 2004/88/CE e della direttiva 2004/94/CE della Commissione europea" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, (All. 5);
- D. M. 6 giugno 2005, recante "Aggiornamento degli elenchi allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva 2004/93/CE della Commissione delle Comunità europee", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005;

Per quanto concerne, invece, le modifiche delle disposizioni della direttiva 76/768/CEE, nel 2003 è stata emanata la direttiva 2003/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, n. L66, del 11 marzo 2003).

La direttiva 2003/15 introduceva le seguenti novità:

- Divieto di commercializzazione di cosmetici testati su animali o contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali;
- Divieto di sperimentazione animale per i cosmetici, in particolare, divieto di effettuazione sul territorio europeo di test su animali per i prodotti finiti e successivo divieto di introduzione sul territorio europeo di prodotti finiti o ingredienti testati su animali;
- Indicazione della scadenza del prodotto cosmetico e validità post-apertura per i prodotti con scadenza superiore ai trenta mesi;
- Sostanze CMR, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- Etichettatura di taluni ingredienti di composti odoranti e aromatizzanti;
- Accesso alla documentazione dei prodotti cosmetici da parte del consumatore.

Con la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), è stata conferita la delega al Governo per l'emanazione delle norme di recepimento della direttiva 2003/15/CE, contemplata nell'Allegato A della citata legge comunitaria.

Nel corso del 2004, pertanto, si è proceduto alla stesura del testo di recepimento di detta direttiva. In tal caso, non trattandosi di semplici modifiche tecniche, all'adeguamento della Legge 713/86 si è proceduto attraverso la predisposizione di un decreto legislativo.

La direttiva 2003/15/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 recante: " Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici" (All. 7), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.87, del 15 aprile 2005.

Quanto sopra riportato rispecchia lo stato di attuazione della direttiva 76/768/CEE, e successive integrazioni e modifiche, nell'ordinamento italiano per quanto concerne il 2004.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Claudio DE GIULI)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DELL'INNOVAZIONE  
(Prof. Vittorio SILANO)



Allegati n. 7

1. Direttiva 2004/87/CE, del 7 settembre 2004;
2. Direttiva 2004/88/CE, del 7 settembre 2004;
3. Direttiva 2004/93/CE, del 21 settembre 2004;
4. Direttiva 2004/94/CE, del 15 settembre 2004;
5. D.M. 8 febbraio 2005;
6. D.M. 6 giugno 2005;
7. Decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50.

**DIRETTIVA 2004/87/CE DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 2004****recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

Nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE, la data «30.9.2004» nella colonna g, per i numeri d'ordine da 1 a 60, è sostituita da «31.12.2005».

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

*Articolo 2*

considerando quanto segue:

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

(1) Nell'aprile 2002 la Commissione ha inserito nell'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE 60 tinte per capelli con i numeri d'ordine da 1 a 60. Dato che, per poter ultimare la valutazione dei rischi delle suddette tinte per capelli, il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) necessitava di ulteriori informazioni sulla sicurezza di tali sostanze, l'impiego delle tinte per capelli in questione nei prodotti cosmetici è stato autorizzato temporaneamente fino al 30 settembre 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(2) Nel dicembre 2002 il SCCNFP ha stabilito i criteri fondamentali per effettuare una valutazione moderna dei rischi presentati dalle tinte per capelli. In seguito al processo di consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, nel dicembre 2003 è stato deciso di stabilire il luglio 2005 quale termine per la presentazione al SCCNFP delle informazioni supplementari relative alle tinte per capelli che soddisfano i nuovi criteri. Per tale motivo il periodo di inclusione delle suddette tinte per capelli nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE deve essere esteso.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

(3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

(4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).



8.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/5

**DIRETTIVA 2004/88/CE DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 2004****recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché non era stata ultimata la valutazione dei rischi di cui al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>(2)</sup>, il periodo di inclusione nell'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE delle sostanze muschio xilene e muschio chetone era stato esteso fino al 30 settembre 2004.
- (2) In data 8 gennaio 2004 il comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente ha adottato un parere sui risultati della valutazione dei rischi relativa al muschio xilene e al muschio chetone effettuata in conformità del regolamento (CEE) 793/93.
- (3) Il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) ha confermato che il muschio xilene può essere sicuramente impiegato nei prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito pari all'1% nel «parfum», allo 0,4% nell'«eau de toilette» e allo 0,03% negli altri prodotti, e che il muschio chetone può essere impiegato sicuramente nei prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito pari all'1,4% nel «parfum», allo 0,56% nell'«eau de toilette» e allo 0,042% negli altri prodotti.

- (4) Per tale motivo è necessario includere il muschio xilene ed il muschio chetone nell'allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE, mentre devono essere eliminate le voci corrispondenti nella parte 2 dello stesso allegato.
- (5) La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

L. 287/6

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.9.2004

## ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue:

- 1) Nella parte 2 sono eliminate le voci di cui ai numeri d'ordine 61 e 62.
- 2) Nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d'ordine 96 e 97:

Numero d'ordine	Sostanza	Limitazioni			Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
96	Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0% nel "parfum" b) 0,4% nell'"eau de toilette" c) 0,03% negli altri prodotti		
97	Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4% nel "parfum" b) 0,56% nell'"eau de toilette" c) 0,042% negli altri prodotti		

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/13

**DIRETTIVA 2004/93/CE DELLA COMMISSIONE****del 21 settembre 2004****che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/768/CEE, modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, vieta l'impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) della categoria 1, 2 e 3 di cui all'allegato I alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>(3)</sup>, ma consente l'impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del SCCNFP. Secondo la direttiva 76/768/CEE la Commissione adotta i provvedimenti necessari a tal fine.
- (2) Dato che talune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono ancora contenute nell'elenco dell'allegato II alla direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE devono essere incluse anche nell'allegato II alla direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per l'impiego nei prodotti cosmetici.
- (3) Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 elencate nella parte I dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE vanno eliminate da tale allegato.

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).

(2) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

(3) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(4) La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato II e l'allegato III, parte 1 alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente al testo dell'allegato alla presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i prodotti cosmetici non conformi ai requisiti della presente direttiva non siano immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti all'interno della Comunità.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o messi a disposizione dei consumatori finali dopo 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

L 300/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

Articolo 4

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

25.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/15

## ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato II, il numero di riferimento 289 è sostituito dal seguente:

«289. Piombo e suoi composti.»

2) Nell'allegato II, i numeri di riferimento 452-1132 sono aggiunti come indicato qui di seguito:

«452. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)

453. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)

454. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)

455. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)

456. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)

457. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)

458. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)

459. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)

460. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)

461. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)

462. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)

463. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)

464. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto  $\geq 0,1\%$  p/p di butadiene

465. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto  $\geq 0,1\%$  p/p di butadiene

466. Gas (petrolio), C<sub>1-4</sub> (CAS n. 68131-75-9), con contenuto  $> 0,1\%$  p/p di butadiene

467. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto  $> 0,1\%$  p/p di butadiene

468. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto  $> 0,1\%$  p/p di butadiene

469. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto  $> 0,1\%$  p/p di butadiene

470. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di 'hydrotreating' (CAS n. 68308-01-0), con contenuto  $> 0,1\%$  p/p di butadiene

471. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto  $> 0,1\%$  p/p di butadiene

472. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto  $> 0,1\%$  p/p di butadiene

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 300/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

473. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
474. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolfurato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
475. Gas di coda (petrolio), idrodesolfurato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
476. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
477. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
481. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
482. Alcani, C<sub>1,2</sub> (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
483. Alcani, C<sub>2,3</sub> (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
484. Alcani, C<sub>3,4</sub> (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
485. Alcani, C<sub>4,5</sub> (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
488. Idrocarburi, C<sub>3,4</sub> (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
489. Idrocarburi, C<sub>4,5</sub> (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
490. Idrocarburi, C<sub>2,4</sub>, arricchiti in C<sub>3</sub> (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
491. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
492. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
493. Gas (petrolio), C<sub>3,4</sub>, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
494. Distillati (petrolio), C<sub>3,6</sub>, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
495. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/17

496. Gas (petrolio), dall'idrosolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
497. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
498. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
499. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
500. Gas (petrolio), C<sub>2-3</sub> (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
501. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C<sub>4</sub> privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
502. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C<sub>3,5</sub> (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C<sub>3</sub> privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C<sub>1,5</sub> (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C<sub>2,4</sub> (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C<sub>1,4</sub> (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
509. Gas (petrolio), C<sub>6-8</sub> riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
510. Gas (petrolio), C<sub>6-8</sub> da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
511. Gas (petrolio), C<sub>6-8</sub> riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
512. Gas (petrolio), C<sub>3,5</sub>, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C<sub>2</sub> (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
514. Gas (petrolio), ricchi di C<sub>4</sub> (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
515. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
516. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
517. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
518. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 300/18

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

519. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
520. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
521. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
522. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
523. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
524. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
525. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
526. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C<sub>4</sub>, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
527. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
528. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
529. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
530. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
531. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
532. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
533. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
534. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
535. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolfatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
536. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
537. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
538. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
539. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene



## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/19

540. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
541. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
542. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C<sub>4</sub> (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
543. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C<sub>1-2</sub> (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
544. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
545. Idrocarburi, ricchi di C<sub>3,4</sub>, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
546. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
547. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
548. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
549. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
550. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
551. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
552. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C<sub>4</sub> (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
553. Idrocarburi, C<sub>1,4</sub> (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
554. Idrocarburi, C<sub>1,4</sub>, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
555. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
556. Idrocarburi, C<sub>1,3</sub> (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
557. Idrocarburi, C<sub>1,4</sub>, frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
558. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
559. Gas (petrolio), C<sub>1,3</sub>, umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 300/20

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

560. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
561. Idrocarburi, C<sub>2-4</sub> (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
562. Idrocarburi, C<sub>3</sub> (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
563. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
564. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
565. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
566. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
567. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
568. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
569. Gas (petrolio), C<sub>2-4</sub>, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
570. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
571. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
572. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
573. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
574. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
575. Gas (petrolio), dal deesanzizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
576. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolfurazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
577. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
578. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
579. Gas (petrolio), da stripper di desolfurazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
580. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
581. Gas (petrolio), da stripper di desolfurazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/21

583. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
584. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
585. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
586. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
587. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
588. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
589. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
590. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
591. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
592. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
593. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
594. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
595. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
596. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolfurazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
597. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
598. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
599. Idrocarburi, C<sub>4</sub> (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
600. Alcani, C<sub>1-4</sub>, ricchi di C<sub>3</sub> (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
601. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolamina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
602. Gas (petrolio), effluente da idrodesolfurazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
603. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolfurazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
604. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 300/22

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

605. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
606. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
607. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C<sub>3</sub> (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
608. Idrocarburi, C<sub>4</sub>, distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
609. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C<sub>4</sub> (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
610. Idrocarburi, C<sub>4</sub>, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
611. Raffinati (petrolio), frazione C<sub>4</sub> crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C<sub>3-5</sub> e C<sub>3,5</sub> insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
612. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)
613. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
614. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
615. Distillati (catrame da carbone), di testa, esenti da fluorene (CAS n. 84989-10-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
616. Distillati (catrame da carbone), di testa, ricchi di fluorene (CAS n. 84989-11-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
617. Olio di creosoto, frazione acenafene, privo di acenafene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
618. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
619. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
621. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
622. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
623. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
624. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
625. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
626. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

25.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/23

627. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
628. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
629. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
630. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
632. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterociclica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
633. Idrocarburi aromatici, C<sub>20-28</sub>, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
634. Idrocarburi aromatici, C<sub>20-28</sub>, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
635. Idrocarburi aromatici, C<sub>20-28</sub>, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
636. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
637. Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)
638. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)
639. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)
640. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)
641. Benzo[c]acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)
642. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)
643. Crisene (CAS n. 218-01-9)
644. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)
645. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)
646. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)
647. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)
648. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)
649. α,α,α-triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)
650. α-clorotoluene (CAS n. 100-44-7)
651. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)
652. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)
653. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 300/24

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

654. 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)
655. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)
656. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3)
657. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)
658. R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)
659. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)
660. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)
661. R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)
662. 2,2'-bissirano (CAS n. 1464-53-5)
663. (2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 106325-08-0)
664. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)
665. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)
666. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)
667. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)
668. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)
669. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)
670. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)
671. Uretano (CAS n. 51-79-6)
672. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)
673. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)
674. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)
675. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2)
676. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)
677. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)
678. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)
679. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)
680. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)
681. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)
682. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)
683. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)
684. Dinoseb (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
685. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/25

686. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)
687. 2,4-dinitrotoluene (CAS n. 121-14-2)
688. Binapacril (CAS n. 485-31-4)
689. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)
690. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)
691. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)
692. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)
693. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)
694. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)
695. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)
696. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri
697. Nitrofeni (CAS n. 1836-75-5)
698. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)
699. Diazometano (CAS n. 334-88-3)
700. 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8)
701. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)
702. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)
703. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)
704. 2,2'-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)
705. 4,4'-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)
706. 4,4'-(4-amminocicloesa-2,3-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)
707. 4,4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)
708. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)
709. 3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)
710. Sali di o-dianisidina
711. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina
712. 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)
713. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)
714. Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)
715. 3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)
716. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)
717. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)
718. Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)

719. Solfato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)
720. Azocoloranti della benzidina
721. 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)
722. 4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)
723. Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)
724. Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)
725. Sostanze coloranti a base di o-tolidina
726. Bifenil-4-ilammia (CAS n. 92-67-1) e suoi sali
727. Azobenzene (CAS n. 103-33-3)
728. Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)
729. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)
730. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)
731. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)
732. Furano (CAS n. 110-00-9)
733. Aziridina (CAS n. 151-56-4)
734. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)
735. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)
736. Humioxazine (CAS n. 103361-09-7)
737. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)
738. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)
739. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)
740. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)
741. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62-9)
742. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)
743. N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)
744. Formammide (CAS n. 75-12-7)
745. N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)
746. N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)
747. N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)
748. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)
749. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)
750. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)
751. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)
752. Cloruro di dimetilsolfammioile (CAS n. 13360-57-1)
753. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)



## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/27

754. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)
755. (+/-) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)
756. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)
757. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio] (CAS n. 108225-03-2)
758. {4'-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', O'''[frame(l)] di trisodio (EC n. 413-590-3)
759. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-74-6)
761. Erionite (CAS n. 12510-42-8)
762. Amianto (CAS n. 12001-28-4)
763. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)
764. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
765. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
766. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
767. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
768. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
769. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
770. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
771. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
772. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
773. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
774. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
775. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrottrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
777. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrottrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 300/28

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

778. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
779. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
780. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
781. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
782. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
783. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
784. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
785. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
786. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
787. Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
788. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
789. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
790. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
791. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
792. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
793. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
794. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
795. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
796. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>20-50</sub>, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
797. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>15-30</sub>, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
798. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>20-50</sub>, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
799. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
800. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
801. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/29

802. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
803. Idrocarburi, C<sub>20-50</sub>, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
804. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
805. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
806. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
807. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
808. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
809. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
810. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
811. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
812. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
813. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
814. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
815. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
816. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolfurato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
818. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
819. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
820. Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
821. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>12-35</sub>, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
822. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
823. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 300/30

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

824. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
825. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
826. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
827. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolfurato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
828. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolfurato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3% p/p di estratto di DMSO
829. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n. 93763-38-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
830. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
831. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
832. Idrocarburi, C<sub>20-50</sub>, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
833. Distillati (petrolio), pesanti idrotreatati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
834. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
835. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>18-40</sub>, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
836. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>18-40</sub>, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
837. Idrocarburi, C<sub>13-30</sub>, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
838. Idrocarburi, C<sub>10-32</sub>, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
839. Idrocarburi, C<sub>37-68</sub>, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotreatati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
840. Idrocarburi, C<sub>17-65</sub>, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotreatati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
841. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
842. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
843. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>18-27</sub>, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
844. Idrocarburi, C<sub>17-30</sub>, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotreatato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/31

845. Idrocarburi, C<sub>17-40</sub>, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
846. Idrocarburi, C<sub>11-27</sub>, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
847. Idrocarburi, C<sub>14-29</sub>, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
848. Olio di sedimento (petrolio), trauato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
849. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
850. Idrocarburi, C<sub>27-42</sub>, dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
851. Idrocarburi, C<sub>17-30</sub>, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
852. Idrocarburi, C<sub>27-45</sub>, distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
853. Idrocarburi, C<sub>27-45</sub>, dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
854. Idrocarburi, C<sub>20-58</sub>, idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
855. Idrocarburi, C<sub>27-42</sub>, naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
856. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
857. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
858. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
859. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
860. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
861. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
862. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>25</sub>, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
863. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>17-32</sub>, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
864. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>20-35</sub>, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
865. Oli lubrificanti (petrolio), C<sub>24-50</sub>, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
866. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 300/32

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

867. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
868. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
869. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
870. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
871. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
872. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
873. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
874. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
875. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrottrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
876. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
877. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
878. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
879. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
881. Alcani, C<sub>12-26</sub>-ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
882. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
883. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/33

884. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
885. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
886. Idrocarburi, C<sub>16-20</sub>, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
887. Idrocarburi, C<sub>12-20</sub>, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
888. Idrocarburi, C<sub>11-17</sub>, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
889. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
890. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
891. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
892. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
893. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
894. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
895. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
896. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
897. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
898. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
899. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
900. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 300/34

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

901. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
903. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
904. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
905. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
906. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
907. Petrolato (petrolio), idrotreatato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
908. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
909. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
910. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
911. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)
912. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)
913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)
914. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)
915. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)
916. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)
917. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)
918. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)
919. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)
920. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)
921. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)
922. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)
923. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)
924. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)
925. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)



25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/35

926. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)
927. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)
928. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)
929. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)
930. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)
931. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)
932. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)
933. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)
934. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)
935. Gasoli (petrolio), idrotreatati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)
936. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)
937. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)
938. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)
939. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)
940. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)
941. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)
942. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)
943. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)
944. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)
945. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)
946. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)
947. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)
948. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)
949. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)
950. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)
951. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)
952. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)
953. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)
954. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)
955. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)
956. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)
957. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)
958. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)
959. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 300/36

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

960. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)
961. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)
962. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)
963. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)
964. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)
965. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)
966. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)
967. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)
968. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)
969. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)
970. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)
971. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)
972. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)
973. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)
974. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)
975. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)
976. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)
977. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)
978. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)
979. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)
980. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)
981. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)
982. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)
983. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)
984. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)
985. Idrocarburi, C<sub>20-55</sub>, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)
986. 3,3'-[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo) bis(4-amminonafalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)
987. 4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, (CAS n. 1937-37-7)
988. 3,3'-[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)
989. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)
990. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)
991. [5-[[4'-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo]]1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)
992. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)

25.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/37

993. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)
994. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)
995. 4-nitrosifenolo (CAS n. 104-91-6)
996. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)
997. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)
998. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-70-0)
999. Esano (CAS n. 110-54-3)
1000. 2-(2-metossietossietanolo) (CAS n. 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetilere (CAS n. 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114555-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def,6,5,10-de'f')diisochinolin-1,3,8,10(7H,9H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)
1004. Fosfato di tris(2-cloroetil) (CAS n. 115-96-8)
1005. 4'-etossi-2-benzimidazolilide (CAS n. 120187-29-3)
1006. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)
1007. N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)
1008. Simazina (CAS n. 122-34-9)
1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)
1010. N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diammino-3,3'-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)
1011. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)
1012. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)
1013. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)
1014. N-(triclorometilic)ftalimide (CAS n. 133-07-3)
1015. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)
1016. Ziram (CAS n. 137-30-4)
1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)
1018. Propazina (CAS n. 139-40-2)
1019. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)
1020. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)
1021. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)
1022. Clordecone (CAS n. 143-50-0)
1023. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)
1024. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)
1025. Monuron (CAS n. 150-68-5)
1026. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)

1027. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)
1028. Alacoloro (CAS n. 15972-60-8)
1029. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfomio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)
1030. Iossinilo (CAS n. 1689-83-4)
1031. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5)
1032. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden}etil(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)
1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)
1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2)
1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)
1037. N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)
1038. 4,4'-metilenbis(2-etilammina) (CAS n. 19900-65-3)
1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)
1040. {(p-tolilossi)metil}ossirano (CAS n. 2186-24-5)
1041. {(m-tolilossi)metil}ossirano (CAS n. 2186-25-6)
1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)
1043. {(tolilossi)metil}ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)
1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)
1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)
1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-97-8)
1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)
1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0<sup>2,6</sup>,0<sup>3,9</sup>,0<sup>5,8</sup>]decano (CAS n. 2385-85-5)
1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5)
1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)
1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)
1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)
1053. (R)- $\alpha$ -feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)
1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)
1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)
1056. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)
1057. Aldrin (CAS n. 309-00-2)

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/39

1058. Diuron (CAS n. 330-54-1)
1059. Linuron (CAS n. 330-55-2)
1060. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)
1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)
1062. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)
1063. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)
1065. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)
1066. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1)
1067. 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilammina] (CAS n. 492-80-8)
1068. DNOC (CAS n. 534-52-1)
1069. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)
1070. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)
1071. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)
1072. Fention (CAS n. 55-38-9)
1073. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)
1074. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)
1075. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)
1076. Acetammide (CAS n. 60-35-5)
1077. N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)
1078. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)
1079. 4,4'-isobutilidilendifenolo (CAS n. 6807-17-6)
1080. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)
1081. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)
1082. Carbaril (CAS n. 63-25-2)
1083. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)
1084. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)
1085. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)
1086. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
1087. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)
1088. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)
1089. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)

1090. 2,2-dibromo-2-nitroetano (CAS n. 69094-18-4)
1091. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)
1092. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)
1093. Nichel (CAS n. 7440-02-0)
1094. Bromometano (CAS n. 74-83-9)
1095. Clorometano (CAS n. 74-87-3)
1096. Iodometano (CAS n. 74-88-4)
1097. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)
1098. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)
1099. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)
1100. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)
1101. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)
1102. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)
1103. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)
1104. Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)
1105. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)
1106. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)
1107. Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9)
1108. Clozolinato (CAS n. 84332-86-5)
1109. Alcani, C<sub>10-13</sub>, cloro (CAS n. 85535-84-8)
1110. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)
1111. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)
1112. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)
1113. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)
1114. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)
1115. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)
1116. Bifenil-2-ilammia (CAS n. 90-41-5)
1117. *Trans*-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)
1118. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)
1119. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)
1120. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)
1121. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/41

1122. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)
1123. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene
1124. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)
1125. Idrocarburi, C<sub>16-20</sub>, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)
1126.  $\alpha,\alpha$ -diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)
1127. Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; {Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na<sub>2</sub>O + K<sub>2</sub>O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18% in peso} (EC n. 406-230-1)
1128. Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico
1129. Sali di 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]
1130. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
1131. Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio
1132. Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo.

3) Nella parte I dell'allegato III, parte 1, il numero di riferimento 55 è cancellato.

## DIRETTIVA 2004/94/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup> in particolare il secondo capoverso del punto 1 dell'articolo 4 bis,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) Il contenuto dell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE dev'essere definito al fine di elencare i metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che non sono elencati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché non è possibile sostituire completamente la sperimentazione animale con metodi alternativi, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce per intero o parzialmente la sperimentazione animale.
- (3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata conseguentemente.
- (4) Attualmente non esistono metodi alternativi convalidati dall'ECVAM diversi da quelli elencati all'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
- (5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

Il testo dell'allegato alla presente direttiva viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE.

## Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 21 settembre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza fra le disposizioni e la presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/88/CE della Commissione (GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 5).

(2) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).



17.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L. 294/29

## ALLEGATO

Il seguente testo viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE:

## «ALLEGATO IX

**ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE**

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero di riferimento	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	B	C»

26-5-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 121

DECRETO 8 febbraio 2005.

Aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE.

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2003/83/CE della Commissione europea del 24 settembre 2003 in corso di recepimento;

Viste le direttive della Commissione europea 2004/87/CE e 2004/88/CE del 7 settembre 2004 e la direttiva della Commissione europea 2004/94/CE del 15 settembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE adottate dalla Commissione europea;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, espresso con nota n. 50728 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato III, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato A del presente decreto.

2. Alla legge è aggiunto l'allegato VIII, costituente l'allegato B del presente decreto, destinato ad elencare i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro

26-5-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 121

comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro  
delle attività produttive  
MARZANO

Il Ministro della salute  
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 258

## ALLEGATO A

L'allegato III, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

- a) Nella parte II, la data «30 settembre 2004», nella colonna g, per i numeri da 1 a 59 è sostituita da «31 dicembre 2005»;  
b) Nella parte II sono eliminate le voci di cui ai numeri d'ordine 60 e 61;  
c) Nella parte I sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d'ordine da 98 a 99:

Numero Ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Conc. massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
98	Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0% nel "profumo" b) 0,4% nell'"eau de toilette" c) 0,03% negli altri prodotti		
99	Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4% nel "profumo" b) 0,56% nell'"eau de toilette" c) 0,042% negli altri prodotti		

## ALLEGATO B

## «Allegato VIII

## ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente legge che non sono elencati nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale può non essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nel presente allegato se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero di riferimento	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	B	C

05A05310

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta individuazione delle categorie degli istituti ammessi al contributo sia per l'anno 2004 che per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dei criteri di individuazione stabiliti dal regolamento adottato con decreto interministeriale 13 dicembre 2004, n. 339, il contributo di cui all'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riconosciuto, per gli anni 2004 e 2005, agli istituti indicati nell'allegato A del presente decreto e a quelli di diretta emanazione di università estere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 13 dicembre 2004, n. 339.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
SINISCALCO

*Il Ministro dell'istruzione  
dell'università e della ricerca*  
MORATTI

ALLEGATO A

Istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione.

- 1 - Istituto storico austriaco, presso il Forum austriaco, di cultura in Roma.
- 2 - Accademia belgica.
- 3 - Pontificia accademia romana di archeologia.
- 4 - Pontificio istituto di archeologia cristiana.
- 5 - Det danske institut for videnskab og kunst i Rom.
- 6 - Institutum romanum finlandiae.
- 7 - Académie de France à Rome.
- 8 - École française de Rome.
- 9 - Bibliotheca hertziana.
- 10 - Deutsches archaeologisches institut.
- 11 - Deutsches historisches institut.
- 12 - Roemisches institut der goerres-gesellschaft.
- 13 - British school at Rome.
- 14 - Det norske institutt i roma for kunsthistorie og klassisk arkeologi.
- 15 - Nederlands instituut te Rome.
- 16 - Polska akademia nauk. stacja naukowa w rzymie.
- 17 - Český historický ústav v Řimě.
- 18 - Escuela española de historia y arqueología en Roma.
- 19 - American academy in Rome.

05A08820

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2005.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2004/93/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE  
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2004/93/CE, adottata dalla Commissione delle comunità europee in data 21 settembre 2004;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 50726 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato II, recante l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, è modificato conformemente all'allegato A del presente decreto.

2. L'allegato III, parte I, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato B del presente decreto.

Art. 3.

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere immessi sul mercato da fabbricanti ed importatori al decorrere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale al decorrere di sei mesi dalla medesima data.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

*Il Ministro della salute*  
STORACE

*Il Ministro*  
*delle attività produttive*  
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 71

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

*ALLEGATO A*

L'Allegato II, della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) il numero d'ordine 289 è sostituito dal seguente:  
«289. Piombo e suoi composti.»

b) i numeri d'ordine 454-1134 sono aggiunti come indicato qui di seguito:

- «454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)
- 455. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)
- 456. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)
- 457. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)
- 458. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)
- 459. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)
- 460. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)
- 461. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)
- 462. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)
- 463. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)
- 464. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)
- 465. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)
- 466. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto >0,1 % p/p di butadiene
- 467. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto >0,1 % p/p di butadiene
- 468. Gas (petrolio), C 3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 469. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 470. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 471. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 472. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di 'hydrotreating' (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 473. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 474. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 475. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 476. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 477. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 478. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 479. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.

480. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
481. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
482. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
483. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
484. Alcani, C 1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
485. Alcani, C 2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
486. Alcani, C 3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
487. Alcani, C 4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
488. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
489. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
490. Idrocarburi, C 3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
491. Idrocarburi, C 4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
492. Idrocarburi, C 2-4 . arricchiti in C 3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
493. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
494. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
495. Gas (petrolio), C 3-4 . ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
496. Distillati (petrolio), C 3-6 . ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
497. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
498. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
499. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
500. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
501. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
502. Gas (petrolio), C 2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
503. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C 4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
504. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C 3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
505. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C 3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
506. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
507. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C 1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

508. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C 2-4 (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
509. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
510. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C 1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
511. Gas (petrolio), C 6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
512. Gas (petrolio), C 6-8 , da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
513. Gas (petrolio), C 6-8 , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
514. Gas (petrolio), C 3-5 , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
515. Gas (petrolio), corrente di ritorno C 2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
516. Gas (petrolio), ricchi di C 4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
517. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
518. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
519. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
520. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
521. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
522. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
523. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
524. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
525. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
526. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
527. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrottrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
528. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C 4 , esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
529. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
530. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
531. Gas (petrolio), idrottrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene



12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

532. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
533. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
534. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
535. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
536. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
537. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrosolfatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
538. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazione dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
539. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
540. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
541. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
542. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
543. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrosolfata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
544. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C 4 (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
545. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C 1-2 (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
546. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
547. Idrocarburi, ricchi di C 3-4 . distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
548. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
549. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deessanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
550. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
551. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
552. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
553. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
554. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C 4 (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

555. Idrocarburi, C 1-4 (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
556. Idrocarburi, C 1-4 . addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
557. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
558. Idrocarburi, C 1-3 (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
559. Idrocarburi, C 1-4 . frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
560. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
561. Gas (petrolio), C 1-5 , umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
562. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
563. Idrocarburi, C 2-4 (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
564. Idrocarburi, C 3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
565. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
566. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
567. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
568. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
569. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
570. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
571. Gas (petrolio), C 2-4 , addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
572. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
573. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
574. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrottrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
575. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrottrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
576. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
577. Gas (petrolio), dal deesanzizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
578. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
579. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
580. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

581. Gas (petrolio), da stripper di desolfurazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
583. Gas (petrolio), da stripper di desolfurazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
584. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
585. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
586. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
587. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
588. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
589. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
590. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
591. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
592. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
593. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
594. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
595. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
596. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
597. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
598. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolfurazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
599. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
600. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
601. Idrocarburi, C 4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
602. Alcani, C 1-4, ricchi di C 3 (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
603. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolamina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
604. Gas (petrolio), effluente da idrodesolfurazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
605. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolfurazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
606. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

607. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
608. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
609. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C 3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
610. Idrocarburi. C 4 , distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
611. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C 4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
612. Idrocarburi. C 4 , privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
613. Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C 3-5 e C 3-5 insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
614. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)
615. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
616. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
617. Distillati (catrame da carbone), di testa, esenti da fluorene (CAS n. 84989-10-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
618. Distillati (catrame da carbone), di testa, ricchi di fluorene (CAS n. 84989-11-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
619. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
621. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
622. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
623. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
624. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
625. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
626. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
627. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
628. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
629. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
630. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
632. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

633. Cere paraffiniche (carbone). catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
634. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterociclica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
635. Idrocarburi aromatici, C 20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
636. Idrocarburi aromatici, C 20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
637. Idrocarburi aromatici, C 20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
638. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
639. Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)
640. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)
641. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)
642. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)
643. Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)
644. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)
645. Crisene (CAS n. 218-01-9)
646. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)
647. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)
648. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)
649. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)
650. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)
651. alfa, alfa, alfa -triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)
652. alfa -clorotoluene (CAS n. 100-44-7)
653. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)
654. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)
655. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)
656. 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)
657. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)
658. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3)
659. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)
660. R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)
661. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)
662. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)
663. R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)
664. 2,2'-bissirano (CAS n. 1464-53-5)
665. (2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 106325-08-0)
666. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)
667. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)
668. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)
669. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)
670. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)
671. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)
672. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)
673. Uretano (CAS n. 51-79-6)
674. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)
675. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)
676. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)

677. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2)  
678. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)  
679. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)  
680. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)  
681. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)  
682. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)  
683. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)  
684. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)  
685. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)  
686. Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco  
687. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)  
688. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)  
689. 2,4-dinitrotoluene (CAS n. 121-14-2)  
690. Binapacril (CAS n. 485-31-4)  
691. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)  
692. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)  
693. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)  
694. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)  
695. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)  
696. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)  
697. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)  
698. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri  
699. Nitrofone (CAS n. 1836-75-5)  
700. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)  
701. Diazometano (CAS n. 334-88-3)  
702. 1,4,5,8-tetraammioantrachinone (Blu Disperso 1-Disperse Blue 1) (CAS n. 2475-45-8)  
703. Dimetilnitrosoammia (CAS n. 62-75-9)  
704. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)  
705. Nitrosodipropilammia (CAS n. 621-64-7)  
706. 2,2'-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)  
707. 4,4'-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)  
708. 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)  
709. 4,4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)  
710. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)  
711. 3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)  
712. Sali di o-dianisidina  
713. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina  
714. 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)  
715. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)  
716. Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)  
717. 3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)  
718. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)  
719. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)  
720. Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)  
721. Solfato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)  
722. Azocoloranti della benzidina  
723. 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)  
724. 4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)  
725. Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)  
726. Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)  
727. Sostanze coloranti a base di o-toluidina  
728. Bifenil-4-ilammia (CAS n. 92-67-1) e suoi sali

729. Azobenzene (CAS n. 103-33-3)  
730. Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)  
731. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)  
732. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)  
733. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)  
734. Furano (CAS n. 110-00-9)  
735. Aziridina (CAS n. 151-56-4)  
736. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)  
737. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)  
738. Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7)  
739. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)  
740. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)  
741. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)  
742. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)  
743. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62-9)  
744. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)  
745. N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)  
746. Formammide (CAS n. 75-12-7)  
747. N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)  
748. N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)  
749. N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)  
750. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)  
751. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)  
752. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)  
753. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)  
754. Cloruro di dimetilsolfammioile (CAS n. 13360-57-1)  
755. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)  
756. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)  
757. (+/-) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)  
758. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)  
759. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2)  
760. [4....(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4...(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3.....3...1..'-'tetraolato-O, O', O., O.]rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)  
761. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8)  
762. 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-74-6)  
763. Erionite (CAS n. 12510-42-8)  
764. Amianto (CAS n. 12001-28-4)  
765. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)  
766. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO  
767. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO  
768. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

769. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
770. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
771. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
772. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
773. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
774. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
775. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
777. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
778. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
779. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
780. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
781. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
782. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
783. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
784. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
785. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
786. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
787. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
788. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
789. Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
790. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
791. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
792. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
793. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
794. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO



12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

795. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
796. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
797. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
798. Oli lubrificanti (petrolio), C 20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
799. Oli lubrificanti (petrolio), C 15-30, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
800. Oli lubrificanti (petrolio), C 20-50, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
801. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
802. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
803. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
804. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
805. Idrocarburi, C 20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
806. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
807. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
808. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
809. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
810. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
811. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
812. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
813. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
814. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
815. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
816. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
818. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
819. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
820. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

821. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
822. Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
823. Oli lubrificanti (petrolio), C 17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
824. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
825. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
826. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
827. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
828. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
829. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolfurato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
830. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolfurato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
831. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n. 93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
832. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
833. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
834. Idrocarburi, C 20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
835. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
836. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
837. Oli lubrificanti (petrolio), C 18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
838. Oli lubrificanti (petrolio), C 18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
839. Idrocarburi, C 13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
840. Idrocarburi, C 16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
841. Idrocarburi, C 37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
842. Idrocarburi, C 37-65, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
843. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
844. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
845. Oli lubrificanti (petrolio), C 18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

846. Idrocarburi, C 17-30 , residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
847. Idrocarburi, C 17-40 . residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
848. Idrocarburi, C 13-27 . naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
849. Idrocarburi, C 14-29 , naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
850. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
851. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
852. Idrocarburi, C 27-42 , dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
853. Idrocarburi, C 17-30 , distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
854. Idrocarburi, C 27-45 , distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
855. Idrocarburi, C 27-45 , dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
856. Idrocarburi, C 20-58 , idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
857. Idrocarburi, C 27-42 , naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
858. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
859. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
860. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
861. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
862. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
863. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
864. Oli lubrificanti (petrolio), C >25 , estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
865. Oli lubrificanti (petrolio), C 17-32 . estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
866. Oli lubrificanti (petrolio), C 20-35 , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
867. Oli lubrificanti (petrolio), C 24-50 , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
868. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
869. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

870. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
871. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
872. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
873. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
874. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
875. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
876. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
877. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
878. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
879. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
881. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
882. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
883. Alcani, C 12-26 -ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
884. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
885. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
886. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

887. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
888. Idrocarburi, C 16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
889. Idrocarburi, C 12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
890. Idrocarburi, C 11-17, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
891. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
892. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
893. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
894. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
895. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
896. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
897. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
898. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
899. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
900. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
901. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
903. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
904. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

905. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
906. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
907. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
908. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
909. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
910. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
911. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
912. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)
914. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)
915. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)
916. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)
917. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)
918. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)
919. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)
920. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)
921. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)
922. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)
923. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)
924. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)
925. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)
926. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)
927. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)
928. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)
929. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)
930. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)
931. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)
932. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)
933. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)
934. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)
935. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)
936. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)
937. Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)
938. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)
939. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

940. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)
941. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)
942. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)
943. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)
944. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)
945. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)
946. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)
947. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)
948. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)
949. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)
950. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)
951. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)
952. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)
953. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)
954. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)
955. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)
956. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)
957. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)
958. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)
959. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)
960. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)
961. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)
962. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)
963. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)
964. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)
965. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)
966. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)
967. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)
968. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)
969. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)
970. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)
971. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)
972. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)
973. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)
974. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)
975. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)
976. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)
977. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)
978. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)
979. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)
980. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)
981. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)
982. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)
983. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)

984. Estratti (petrolio). frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)
985. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)
986. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)
987. Idrocarburi. C 26-55, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)
988. 3,3'-bis[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo) bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)
989. 4-ammino-3-[[4'-[[2,4-diamminofenil]azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di sodio. (CAS n. 1937-37-7)
990. 3,3'-bis[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)
991. 4-o-tolilazo-o-toluidina. (CAS n. 97-56-3)
992. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)
993. [5-[[4'-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)-cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)
994. Etere diglicidico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)
995. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)
996. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)
997. 4-nitrosifenolo (CAS n. 104-91-6)
998. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)
999. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)
1000. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)
1001. Esano (CAS n. 110-54-3)
1002. 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3)
1003. (+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n. 112281-77-3)
1004. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)
1005. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)
1006. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)
1007. 4'-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)
1008. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)
1009. N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)
1010. Simazina (CAS n. 122-34-9)
1011. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)
1012. N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diammino-3,3'-diidildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)
1013. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)
1014. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)
1015. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)
1016. N-(triclorometiltio)ftalimide (CAS n. 133-07-3)
1017. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)
1018. Ziram (CAS n. 137-30-4)
1019. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)
1020. Propazina (CAS n. 139-40-2)
1021. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)
1022. Isoxafutolo (CAS n. 141112-29-0)
1023. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)
1024. Clordecone (CAS n. 143-50-0)
1025. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)
1026. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)
1027. Monuron (CAS n. 150-68-5)
1028. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)



1029. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)  
1030. Alacloro (CAS n. 15972-60-8)  
1031. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)  
1032. Iossinil (CAS n. 1689-83-4)  
1033. 3,5-dibromo-4-idrossibenzenitrile (CAS n. 1689-84-5)  
1034. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)  
1035. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]etil(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)  
1036. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)  
1037. Benomil (CAS n. 17804-35-2)  
1038. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)  
1039. N....-(4-cloro-*o*-tolil)-N,N-dimetilformamidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)  
1040. 4,4....-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)  
1041. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)  
1042. [(*p*-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5)  
1043. [(*m*-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)  
1044. Ossido di 2,3-epossipropile e *o*-tolile (CAS n. 2210-79-9)  
1045. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)  
1046. Diallato (CAS n. 2303-16-4)  
1047. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)  
1048. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8)  
1049. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)  
1050. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0<sup>2,6</sup>.0<sup>3,9</sup>.0<sup>5,8</sup>]decano (CAS n. 2385-85-5)  
1051. Propizammide (CAS n. 23950-58-5)  
1052. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)  
1053. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)  
1054. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)  
1055. *(R)*- $\alpha$ -feniletilammonio(-)-(*R*,2*S*)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)  
1056. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)  
1057. Giallo Disperso 3 (Disperse Yellow 3) (CAS n. 2832-40-8)  
1058. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)  
1059. Aldrin (CAS n. 309-00-2)  
1060. Diuron (CAS n. 330-54-1)  
1061. Linuron (CAS n. 330-55-2)  
1062. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)  
1063. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)  
1064. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)  
1065. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)  
1066. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)  
1067. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)  
1068. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(*H*)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(*p*-oilsofonil)azanide (EC n. 418-350-1)  
-1069. 4,4....-carbonimidobis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)  
1070. DNOC (CAS n. 534-52-1)  
1071. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)  
1072. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)  
1073. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)  
1074. Fention (CAS n. 55-38-9)  
1075. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

1076. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)  
1077. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)  
1078. Acetammide (CAS n. 60-35-5)  
1079. N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)  
1080. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)  
1081. 4,4...-isobutiletildidifenolo (CAS n. 6807-17-6)  
1082. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)  
1083. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)  
1084. Carbaril (CAS n. 63-25-2)  
1085. Distillati (petrolio). frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)  
1086. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)  
1087. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)  
1088. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena  
1089. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)  
1090. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)  
1091. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)  
1092. 2,2-dibromo-2-nitroetano (CAS n. 69094-18-4)  
1093. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)  
1094. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)  
1095. Nichel (CAS n. 7440-02-0)  
1096. Bromometano (CAS n. 74-83-9)  
1097. Clorometano (CAS n. 74-87-3)  
1098. Iodometano (CAS n. 74-88-4)  
1099. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)  
1100. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)  
1101. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)  
1102. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)  
1103. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)  
1104. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)  
1105. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)  
1106. Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)  
1107. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)  
1108. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)  
1109. Solvente Giallo 14 (Solvent Yellow 14) (CAS n. 842-07-9)  
1110. Clozolinato (CAS n. 84332-86-5)  
1111. Alcani, C 10-13, cloro (CAS n. 85535-84-8)  
1112. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)  
1113. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)  
1114. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)  
1115. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)  
1116. Miclobutanil, 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)  
1117. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)  
1118. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5)  
1119. *Trans*-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)  
1120. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)  
1121. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)  
1122. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)  
1123. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)  
1124. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

1125. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
1126. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)
1127. Idrocarburi, C 16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n.97675-88-2)
1128. alfa,alfa -diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)
1129. Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na 2 O +K 2 O + CaO + MgO+ BaO) superiore al 18 % in peso] (EC n. 406-230-1)
1130. Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico
1131. Sali di 4,4.....-carbonimidobis[N,N-dimetilanilina]
1132. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
1133. Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio
1134. Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo».

#### ALLEGATO B

L'Allegato III, parte I, della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

- a) il numero di riferimento 57 è cancellato.

05A08757

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2005, n. 50.

**Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

Vista la direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche alla legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni*

1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 5-bis e 5-ter sono soppressi con decorrenza 1° luglio 2002;

b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 7, è vietata:

a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

c) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge;

d) la realizzazione, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla data, stabilita conformemente al comma 2, in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose o nell'allegato VIII della presente legge.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), decorrono dalle date indicate in appositi decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, adottati in modo da consentire il rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione europea, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2), della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003.

3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente il Ministero della salute può chiedere alla Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:

a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo;

b) prototipo: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotte e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Art. 2-ter.

1. È vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella categoria 3, può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

2. Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 5.;

c) all'articolo 3, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2.»;

d) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la data di durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura "da usare preferibilmente entro ..." seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura. La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VI-bis, seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.»;

2) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients". In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione

abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:

1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;

3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.»;

3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine "profumo" o "parfum" e "aroma". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.

4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-".

5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 96/335/CE, dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.»;

e) all'articolo 9 è soppresso il comma 1-bis;

f) all'articolo 10-ter:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, tra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.»;

2) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non membri.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante può scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). Il fabbricante comunica al Ministero della salute l'indirizzo del luogo ove le informazioni sono detenute, garantendo che le stesse siano facilmente accessibili.»;

4) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Fatta salva la tutela della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, il Ministero della salute garantisce che le informazioni richieste ai sensi del comma 1 siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioni quantitative di cui al comma 1, lettera a), che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze presenti nel prodotto cosmetico classificate come pericolose ai sensi della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.»;

g) all'allegato III, parte prima, della legge è aggiunto quanto riportato nell'allegato A del presente decreto;

h) dopo l'allegato VI è inserito l'allegato VI-bis, riportato nell'allegato B del presente decreto.

## Art. 2.

*Clausola di cedevolezza*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/15/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

## Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. I cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), ma conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2005.

2. I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi prima dell'11 marzo 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2005

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*SIRCHIA, *Ministro della salute*FINI, *Ministro degli affari esteri*CASTELLI, *Ministro della giustizia*SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*MARZANO, *Ministro delle attività produttive*LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

ALLEGATO A  
(articolo 1, comma 1, lettera g))

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«69	Amilcinnamaldeide (n. CAS 122-40-7)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
70	Alcool benzilico (n. CAS 100-51-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
71	Alcool cinnamilico (n. CAS 104-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
72	Citrale (n. CAS 5392-40-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
73	Eugenolo (n. CAS 97-53-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
74	Idrossicitronella le (n. CAS 107-75-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
75	Isoeugenolo (n. CAS 97-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
76	Alcool betapentilcinnamico (n. CAS 101-85-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
77	Salicilato di benzile (n. CAS 118-58-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
78	Cinnamaldeide (n. CAS 104-55-2)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
79	Cumarina (n. CAS 91-64-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
80	Geraniolo (n. CAS 106-24-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
81	4-(4-idrossi-4-metilpentil)-cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
82	Alcool anisilico (n. CAS 105-13-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h</i> ), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
83	Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
84	Farnesolo (n. CAS 4602-84-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
85	2-(4-terz-butilbenzil)-propionaldeide (n. CAS 80-54-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
86	Linalolo (n. CAS 78-70-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
87	Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
88	Citronellolo (n. CAS 106-22-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
89	Alfa-esilcinnamaldeide (n. CAS 101-86-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
90	d-limonene (n. CAS 5989-27-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
91	Metileptin carbonato (n. CAS 111-12-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
92	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one (n. CAS 127-51-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
93	Estratto di Evernia prunastri (n. CAS 90028-68-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
94	Estratto di Evernia furfuracea (n. CAS 90028-67-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

ALLEGATO B  
(articolo 1, comma 1, lettera h))

Simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera c).



15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003).

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione

adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato».

— La direttiva 2003/15/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66.

— La legge 11 ottobre 1986, 713, reca: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici».

— Il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, reca: «Attuazione della direttiva 88/667/CEE, recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».

— Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca: «Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici».

— La direttiva 2003/80/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 6 settembre 2003, n. L 224.

## Note all'art. 1:

— Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, vedi note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 2, della citata legge n. 713 del 1986, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. — 1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici.

2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7.

3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le imitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.

4. È vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.

5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.

5-bis. (soppresso).

5-ter. (soppresso).

6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Con le stesse modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.

9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.

10. Il Ministro della sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.

10-bis. Ai fini della comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati sulle sperimentazioni su animali, il Ministro della sanità applica la procedura di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.»

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

Nota all'art. 2:

— L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, così recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.»

Nota all'art. 3:

— Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.

05G0074

## DECRETI PRESIDENZIALI

### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2005.

**Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all'elezione del Pontefice.** (Ordinanza n. 3423).

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice, al fine di garantire la più ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;

Considerato, inoltre, che, per tale «grande evento», si impone la necessità di individuare, definire ed attuare misure organizzative efficaci sotto i profili della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria e di quant'altro occorra ad assicurare un'ordinata partecipazione dei fedeli;

Vista la complessità del «grande evento» che comporta l'inderogabile necessità del reperimento urgente di beni, forniture, servizi da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Tenuto conto che la straordinarietà dell'evento medesimo richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Sentito il Ministro dell'interno;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, provvede alla definizione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del «grande evento» medesimo e delle connesse manifestazioni che si terranno nel territorio interessato, al fine di assicurare condizioni di adeguata accoglienza ai partecipanti alle celebrazioni, anche per gli aspetti dell'assistenza e della mobilità ed anche in deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Commissario delegato realizza, altresì, i necessari coordinamenti con le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, per assicurare la gestione unitaria delle iniziative e degli interventi da porre in essere per le finalità di cui alla presente ordinanza, anche garantendo l'interscambio delle informazioni utili, in un contesto di sinergie operative.



